

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1609

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, BERTÈ, MICHELI FILIPPO, ANSELMI TINA, MARTINI MARIA ELETTA, BECCARIA, CASTELLI, GRANELLI, MAZZOTTA, ROGNONI, DONAT-CATTIN, RUSSO FERDINANDO, MARZOTTO CAOTORTA, BODRATO, SANTUZ, MORINI, FONTANA, SALVI, LA LOGGIA, GARGANI, SCOTTI, BERLOFFA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CALVETTI, BONALUMI, BELCI, BRESSANI, ZAMBERLETTI, GIOR-DANO, GALLONI, COLOMBO VITTORINO

Presentata il 1° febbraio 1973

Legge quadro di riforma dell'assistenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo che l'urgenza di una radicale riforma dell'assistenza non debba essere sottolineata, tanto è diffusa l'esigenza di un profondo mutamento della sua stessa concezione, come logica conseguenza del processo di sviluppo democratico portato avanti nel nostro paese nel corso di questi anni.

La crisi dell'assistenza infatti non è riducibile all'inadeguatezza delle strutture e delle risorse, essendo queste piuttosto l'effetto che non la causa della crisi in atto. Ciò che è mutato è proprio l'atteggiamento di fronte alle situazioni di difficoltà del cittadino e spesso di conseguente emarginazione; non ci si vuole più limitare ad « assistere » ad esse nel duplice significato di esservi presente senza partecipazione o di esserlo solo per temperarne in qualche modo la gravità.

La coscienza democratica accetta sempre meno di essere neutrale od indifferente rispetto alle carenze oggettive delle strutture civili, culturali, sociali, sanitarie, economiche, eccetera... che spesso contribuiscono a determinare situazioni di difficoltà e processi di emarginazione.

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello della eliminazione delle cause di queste situazioni e di questi processi.

In questa visione la politica e la struttura dei servizi assistenziali deve contribuire a garantire effettive condizioni di autonomia, di libertà, di assunzione di responsabilità dei cittadini.

Occorre perciò passare dall'attuale situazione ad un sistema di servizi utilizzabili dal cittadino come diritto soggettivo e concreta condizione per portare avanti il suo processo

di autonomo sviluppo personale e di inserimento sociale.

Una politica di intervento per settori ha risposto alla logica dell'espansione quantitativa delle prestazioni, avendo riguardo alle categorie di cittadini considerati per più ragioni bisognosi di assistenza; ma oggi, una coscienza ed un'esperienza più mature esigono che si vada verso un sistema di servizi aperto a tutti, articolato non per categorie, ma per specializzazione di interventi, e rifiutando il concetto di servizi per « poveri » o « bisognosi ».

Ai pubblici poteri non attiene esercitare atti di beneficenza nei confronti del cittadino; essi devono esercitare dei doveri ed offrire dei servizi perché il rapporto tra i pubblici poteri ed i cittadini non può determinare mai per questi una condizione di passività.

Compiti e responsabilità dei poteri pubblici in materia di assistenza sociale.

Questo mutamento qualitativo nella concezione delle strutture assistenziali risponde ad una visione correttamente democratica del rapporto tra cittadino e sistema dei poteri pubblici e costituisce una chiara testimonianza del processo di maturazione sociale e politica portato avanti nel corso di questi anni.

Un processo che fa registrare il continuo accrescersi della sfera dell'interesse pubblico e quindi del potere pubblico, ma anche la consapevolezza che tale accrescimento non deve identificarsi con una automatica espansione di strutture statuali e centralizzate.

È in questa realtà che l'attuazione dell'ordinamento regionale acquista, anche per quanto riguarda la riforma dell'assistenza, una prospettiva di grande significato istituzionale e politico e costituisce un'occasione decisiva per portare avanti l'attuazione di uno Stato democratico, che faccia delle autonomie locali e del pluralismo sociale, il suo punto di forza.

È nostra convinzione che l'attuazione di questo tipo di società e di Stato costituisca una condizione oggettiva per una reale riforma dell'assistenza, ed è anche per questo che nel presente disegno di legge si è cercato di delineare un sistema dei poteri pubblici in materia di assistenza e servizi sociali, ispirato al rispetto del ruolo delle autonomie locali e del valore rappresentato dal pluralismo sociale.

Una riforma sull'assistenza sociale secondo i principi enunciati non può trovare piena attuazione se non nel quadro di un organico

sistema di sicurezza sociale e di un moderno assetto dei servizi sanitari.

Vi è infatti tra questi tre aspetti un'interdipendenza essenziale tale da esigere che le scelte da fare in ciascuno di questi settori non possano prescindere dagli indirizzi seguiti negli altri.

Si pone così il problema di assicurare al vertice del sistema dei poteri pubblici un'efficace centro decisionale che nel presente disegno di legge viene identificato in un nuovo Ministero della Sicurezza Sociale cui dovrebbero essere devolute tutte le attribuzioni già spettanti agli altri Ministeri in materia di sanità, previdenza sociale ed assistenza sociale.

Il coordinamento in un unico dicastero di tutte le competenze indicate, dovrebbe consentire una più organica attuazione della funzione di indirizzo e programmazione dello Stato in collegamento con le iniziative delle Regioni alle quali la Costituzione riserva in materia di servizi sanitari e sociali un ruolo primario.

Questa proposta di modifica risponde nelle intenzioni dei proponenti non solo ad esigenze di maggiore razionalità degli strumenti di interventi del potere statale, ma soprattutto a quello di favorire una impostazione coerente e completa della politica di sicurezza e promozione sociale che deve caratterizzare uno Stato democratico.

Fatta questa scelta profondamente innovativa, il disegno di legge precisa la funzione di indirizzo del potere statale nel quadro del piano nazionale di sviluppo economico e sociale e la competenza a definire gli *standards* e la tipizzazione di prestazioni dei servizi sociali, nonché i profili professionali del personale da utilizzare nei servizi sociali.

Le competenze regionali sono precisate sotto il profilo legislativo e di programmazione, con particolare riferimento alle caratteristiche delle Unità locali dei servizi sociali, ed al coordinamento ed al controllo sia delle iniziative assistenziali pubbliche che di quelle gestite dai privati.

Rilevanti le competenze di programmazione ed operative attribuite al comune, o al consorzio di comune e ben motivamente, per quel principio fondamentale che non deve l'ente maggiore fare ciò che può fare l'ente minore ed anche perché la dimensione comune è quella nella quale naturalmente si realizza la partecipazione democratica ad un più diretto rapporto con le esigenze dei cittadini. Ai comuni e ai consorzi di comuni

spetta di garantire attraverso l'istituzione delle Unità locali dei servizi sociali la presenza dei necessari servizi assistenziali.

Completando il disegno relativo alle competenze proprie dei poteri pubblici, il disegno di legge prevede che la provincia deve assicurare quei servizi socio-assistenziali che per livello di specializzazione, tipo di utenza ed ambito territoriale non siano utilmente realizzabili dalle Unità locali dei servizi sociali.

L'Unità locale dei servizi sociali.

L'Unità locale dei servizi sociali costituisce la struttura operativa fondamentale della struttura assistenziale e per la sua capillarità è destinata a divenire il tessuto connettivo, in coordinamento con le Unità sanitarie locali.

Essa è dotata di autonomia nella gestione tecnica senza peraltro intaccare la responsabilità propria del comune o del consorzio di comune di cui essa è espressione. Si è ritenuto di adottare questa formula per rispondere a due irrinunciabili esigenze: conservare integro il ruolo di sintesi rappresentativa ed il conseguente potere politico proprio del comune e d'altra parte mettere a disposizione delle comunità locali strutture sufficientemente agili e facilmente adeguabili ad esigenze che, come quelle cui debbono far fronte i servizi sociali, sono estremamente e rapidamente mutevoli.

Proprio per assecondare questa esigenza di costante adeguamento alle necessità, il disegno di legge prevede che la direzione tecnica delle Unità locali di servizio sociale sia affiancata da una commissione consultiva composta da rappresentanti delle formazioni sociali operanti nel territorio con il compito di partecipare attivamente alla migliore realizzazione dei servizi.

Sarà dunque compito dell'Unità locale dei servizi sociali garantire un positivo rapporto con i cittadini utenti dei servizi, per favorire il loro autonomo sviluppo superando ogni cristallizzazione delle emarginazioni che di fatto si determinano in ragione delle condizioni di bisogno e di difficoltà.

In coerenza a questo obiettivo nel disegno di legge ci si è preoccupati di affermare che i servizi sociali devono operare prioritariamente attraverso la famiglia, limitando perciò alle situazioni non altrimenti risolvibili l'istituzionalizzazione sia dei minori che degli anziani e degli inabili.

Programmazione e pluralismo operativo.

Momento unificante di questo articolato sistema dei poteri pubblici in materia di assistenza e servizi sociali è una seria metodologia di programmazione. Si prevede per questo che la programmazione nazionale degli obiettivi da realizzare non potrà farsi senza un collegamento organico con le programmazioni regionali e queste a loro volta dovranno tenere conto sia degli obiettivi generali che insieme avranno concorso a determinare, sia delle indicazioni emergenti dalle responsabilità operative dei comuni e delle province.

La metodologia della programmazione è anche il modo positivo di affermare il valore e la modernità della concezione pluralistica che è interesse della democrazia rispettare e sostenere.

Una società non dimostra di aver maturato un più profondo senso sociale rafforzando le sue strutture statuali, ma dandosi un sistema articolato di poteri pubblici capace di mobilitare, utilizzare, guidare le energie della società civile verso fini di interesse pubblico.

Pluralismo democratico significa capacità di mettere in movimento, nella prospettiva unificante dell'interesse comune, le iniziative espresse dalla società civile nella varietà delle sue libere articolazioni.

In coerenza a questi convincimenti è stato affrontato il problema sia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sia delle iniziative dei privati in materia di assistenza e servizi sociali.

Per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, si prevede che conservino la personalità giuridica e l'ordinamento interno quelle istituzioni che per le caratteristiche dell'attività assistenziale svolta e la efficiente organizzazione strumentale e di personale, garantiscono il perseguimento dei propri scopi in aderenza alle indicazioni del programma regionale; vengono invece dichiarate estinte quelle che non rientrano in questo profilo. Conseguentemente le Regioni dovranno entro due anni procedere ad una ricognizione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti e definire un piano di ristrutturazione globale procedendo a questo fine secondo appropriate procedure.

In merito al problema dell'assistenza promossa e gestita dai privati, il disegno di legge, in ottemperanza ad un preciso dettato costituzionale riafferma la legittimità dell'assistenza privata e definisce il suo ruolo nel quadro

della primaria responsabilità dei poteri pubblici.

Si prevede a tal fine l'istituzione del registro delle istituzioni private di utilità sociale a cui si potrà essere iscritti previo accertamento delle condizioni prescritte. Con tale iscrizione, l'istituzione ha diritto, qualora lo richieda e ne ricorrano le condizioni, ad essere utilizzata per l'attuazione dei programmi socio-assistenziali, sottoponendosi però ai conseguenti controlli ed agli oneri previsti in sede di programmazione e di coordinamento dei servizi sociali.

Come si vede la soluzione adottata si ispira coerentemente alla concezione pluralistica della Costituzione, che consente un corretto superamento dell'artificiosa polemica tra assistenza pubblica ed assistenza privata.

Questa polemica ha motivazioni che non trovano più una valida ragione di sussistere in una situazione tanto profondamente mutata, sia sotto il profilo storico-politico che delle concezioni ideali.

Nessuno, oggi, pensa all'assistenza privata come un'area di esperienze e di iniziative estranee od indifferenti alle finalità dell'interesse comune, così come nessuno pensa che l'attuazione di esse possa dipendere esclusivamente dal sistema dei poteri pubblici, senza attiva partecipazione ed integrazione di iniziative della società civile.

Nel suo significato più autentico il pluralismo assistenziale di cui la libertà è garanzia, non si identifica con frazionamento o disarticolazione di interventi e risorse, ma al contrario è convergenza di libere iniziative, di differenziate esperienze, di positiva ricerca di nuove tecniche operative, indirizzando tutto ciò al servizio delle comunità e quindi realizzando la finalizzazione delle iniziative promosse dai privati verso obiettivi di interesse comune il cui momento di sintesi, di espansione e di guida è affidato alla responsabilità del potere pubblico.

Nessuna difesa di aree privilegiate, nessun intenzionale conflitto di interessi è dunque da ravvisare in questa impostazione ed è auspicabile che essa sia compresa ed accolta per ciò che è e vuole essere nel quadro dell'assetto democratico del Paese.

Scioglimento degli enti nazionali assistenziali di diritto pubblico.

La logica del presente disegno di legge-quadro di riforma dell'assistenza sociale, implica con il superamento di strutture setto-

riali e di categoria, lo scioglimento degli enti pubblici nazionali assistenziali che pure, in situazioni diverse e spesso con scarsità di mezzi, hanno operato in modo costruttivo.

Lo scioglimento di questi enti non va dunque motivato con giudizi sommari a loro carico, ma con i nuovi obiettivi da perseguire in materia di servizi sociali, per i quali appare più congeniale il ruolo degli enti locali nel quadro delle particolari competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni.

Nel disegno di legge si prevede che a tale scioglimento si proceda entro due anni dalla sua entrata in vigore, devolvendo alla Regione ed agli altri enti locali territoriali, secondo le rispettive competenze, i patrimoni ed i beni strumentali degli enti; analogamente si prevede per il personale da essi dipendente.

Anche gli enti comunali di assistenza vengono soppressi ed i loro patrimoni devoluti ai comuni.

Nuova disciplina delle prestazioni economiche di assistenza sociale a carattere obbligatorio e continuativo.

Affrontando la riforma dell'assistenza sociale, non poteva non essere preso in considerazione il problema delle prestazioni economiche di assistenza sociale a carattere obbligatorio e continuativo.

Tali prestazioni già non rispondono più al criterio di beneficenza perché configurano un chiaro diritto soggettivo e si collocano in un quadro di sicurezza sociale. Permane tuttavia una disparità di erogazione ed una categorizzazione superata facente capo a diversi enti gestori di queste prestazioni.

Nel presente disegno di legge si è inteso portare alle sue logiche conseguenze la tendenza unificante già avviata, per giungere in un tempo ragionevolmente breve ad una pensione sociale generalizzata per tutti i cittadini indigenti ed impossibilitati al lavoro a causa di anzianità o di menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali.

Si afferma così che a decorrere dal 1° gennaio 1974 le prestazioni economiche di assistenza sociale, obbligatorie e continuative erogate sotto forma di assegni di assistenza o di accompagnamento e di pensioni di inabilità, sono erogati dall'INPS con le modalità previste per le pensioni sociali. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà inoltre procedere ad unificare il livello qualitativo delle prestazioni economiche e di assistenza sociale a favore dei cittadini ina-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bili o con ridotte capacità lavorative e sprovvisti di reddito sufficiente ed a delegare alla competenza amministrativa delle Regioni, che si avvarranno a tal fine delle unità locali dei servizi sociali, gli accertamenti per la erogazione di tutte le prestazioni economiche e continuative.

Fondo nazionale per i servizi sociali.

Per far fronte agli oneri il disegno di legge prevede l'istituzione di un fondo nazionale per i servizi sociali, che è costituito da tutti i capitoli di spesa iscritti nel bilancio dello Stato, comunque attinenti ad attività di beneficenza e di assistenza, ordinaria e straordinaria. Nel fondo confluiscono altresì gli stanziamenti erogati dallo Stato per le attività assistenziali e di beneficenza svolte dagli enti pubblici e nazionali; i contributi dello Stato all'ENAOLI ed all'ONPI; gli utili delle lotterie nazionali ed i patrimoni finanziari degli enti nazionali soppressi.

È probabile che tale fondo non sia sufficiente per far fronte ad un adeguato sviluppo dei servizi sociali, ma è certo che un passo decisivo sarà compiuto con la sua istituzione, superando decisamente l'attuale disarticola-

zione di spesa, causa non ultima dell'inadeguatezza dei servizi assistenziali.

* * *

Onorevoli colleghi, nell'affidare al vostro esame la presente proposta di legge, i presentatori confidano che essa possa essere accolta come un costruttivo contributo per la definizione di una legge-quadro di riforma, la cui urgenza non ha bisogno di essere, ancora una volta, sottolineata e che appare indilazionabile non solo per l'inadeguatezza del sistema attuale, ma anche per fissare un positivo punto di riferimento per la piena ed organica attuazione delle competenze che in materia di assistenza è ormai attribuita alle Regioni.

Essa è frutto di una attenta riflessione sull'ampio dibattito che in ordine al problema di una moderna politica di promozione e di sicurezza sociale si è svolto ed è tuttora in atto nel paese, nella volontà di cogliere ogni possibile apporto positivo, in un impegno per altro di coerenza rispetto ad una concezione personalistica e solidaristica alla quale esplicitamente i proponenti si richiamano, nella convinzione che essa costituisca il presupposto etico e civile di un vero assetto democratico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

PRINCIPÌ GENERALI

ART. 1.

La presente legge disciplina l'assistenza sociale in conformità ai diritti sanciti dalla Costituzione nei confronti di tutti i cittadini; definisce l'ambito del pubblico intervento; garantisce la libertà di esplicazione dell'assistenza gestita dai privati e ne assicura il coordinamento con quella gestita dallo Stato e dagli altri enti pubblici qualora essa concorra al perseguimento degli obiettivi fissati dai poteri pubblici competenti.

ART. 2.

L'assistenza sociale garantisce, nel quadro della sicurezza sociale, l'effettivo diritto dei cittadini alla prevenzione ed alla rimozione delle situazioni e delle cause che ostacolano il pieno e libero sviluppo della loro personalità.

A tal fine sono predisposti idonei servizi ed interventi armonizzati con i servizi sanitari e scolastici e con le politiche sociali della famiglia, del lavoro, della casa, dell'assetto territoriale.

ART. 3.

La utilizzazione dei servizi e degli interventi di cui al precedente articolo prescinde da ogni riferimento a determinate categorie e deve realizzarsi quanto più possibile attraverso il nucleo familiare, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà; deve altresì essere garantita all'assistito la possibilità di scelta motivata dalle prestazioni, purché ciò non produca obiettive difficoltà tecniche e ingiustificato aggravio di oneri.

COMPETENZE DELLO STATO

ART. 4.

Le competenze in materia di sanità, previdenza sociale, assistenza sociale devono fare capo ad una unica struttura organica dell'am-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ministrazione che realizzi il coordinamento dei settori costituenti la sicurezza sociale, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure, il decentramento agli uffici periferici di attribuzioni spettanti agli organi centrali.

A tal fine è istituito il Ministero della Sicurezza Sociale che assorbe le competenze dell'attuale Ministero della Sanità e quelle già spettanti agli altri Ministeri in materia di previdenza sociale e di assistenza sociale.

Con successiva legge da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinati le competenze, i servizi e l'ordinamento del nuovo Ministero.

ART. 5.

Al fine di determinare gli indirizzi generali in materia di assistenza e servizi sociali da includere nel piano nazionale di sviluppo economico è costituita presso il ministro della sicurezza sociale che la presiede una commissione consultiva composta da un assessore e da un rappresentante degli operatori sociali designato da ciascuna delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.

COSTITUZIONE DI UN COMITATO
INTERMINISTERIALE PROVVISORIO

ART. 6.

Fino all'attuazione del Ministero della sicurezza sociale di cui all'articolo 4 è costituito presso la Presidenza del Consiglio un comitato interministeriale composto dai ministri o dai rispettivi sottosegretari a ciò delegati, degli interni, della sanità, del lavoro e previdenza sociale per assolvere alle funzioni di competenza statale indicate dalla presente legge e per procedere alla progressiva unificazione delle rispettive competenze secondo quanto fissato dall'articolo 4.

Al fine di garantire un organico collegamento con le Regioni, tale comitato sarà affiancato da una commissione consultiva composta da un assessore e da un rappresentante degli operatori sociali designati da ciascuna delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.

ART. 7.

Spetta allo Stato:

1) definire i livelli minimi e la tipizzazione di prestazione dei servizi sociali;

2) indicare, sentite le rappresentanze e le associazioni interessate, i profili professionali del personale da utilizzare nei servizi sociali;

3) svolgere di intesa con le regioni e con le istituzioni specializzate ricerche ed indagini finalizzate allo studio ed alla soluzione dei problemi assistenziali di rilevanza nazionale;

4) predisporre, in base alle vigenti leggi, idonei interventi in caso di calamità o per altre esigenze di carattere eccezionale e straordinario;

5) regolare le questioni di ordine internazionale ed i rapporti con organismi stranieri ed internazionali;

6) provvedere agli oneri per l'assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali e in conformità a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.

ORDINAMENTI E COMPETENZE REGIONALI

ART. 8.

Le regioni hanno autonoma potestà legislativa in materia di assistenza sociale nei limiti dei principi stabiliti dalla presente legge ed emanano, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica aventi per oggetto il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 nelle materie che non rientrano nella potestà legislativa delle regioni.

ART. 9.

Le regioni curano la programmazione dei servizi sociali assicurando con apposite procedure che gli obiettivi di sviluppo tengano conto delle indicazioni fornite dai comuni, dalle province, dagli altri enti locali, nonché dalle formazioni sociali, dagli esperti e dagli operatori sociali qualificati nel settore.

ART. 10.

Spetta alle regioni:

1) definire le caratteristiche, le dimensioni e l'ambito territoriale dell'Unità locale dei servizi sociali di cui agli articoli 10, 11 e 12:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) indicare i tipi dei servizi, i criteri e le modalità per il razionale assetto delle strutture operative, per il coordinamento delle iniziative assistenziali pubbliche ed anche di quelle disciplinate dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22;

3) stabilire con legge i criteri di corresponsione per periodi limitati, da parte delle unità locali dei servizi sociali, di assegni straordinari eventualmente integrati dai necessari servizi, per i cittadini che si trovino in situazione di emergenza individuale e familiare, al fine di favorire il definitivo superamento delle stesse;

4) sostenere le spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 12;

5) promuovere e sostenere le iniziative in atto, da assumere per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori sociali;

6) curare la tenuta del registro delle istituzioni di utilità sociale (articolo 19);

7) disciplinare la vigilanza sulle attività assistenziali.

COMPETENZE COMUNALI E ORGANIZZAZIONE
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI

ART. 11.

I comuni ed i consorzi di comuni al fine di garantire la presenza dei necessari servizi sociali assistenziali istituiscono le Unità locali dei servizi sociali, definite con legge regionale sentiti i comuni e le province interessate.

Con legge regionale vengono stabiliti:

1) il regolamento dell'Unità locale dei servizi sociali intesa come speciale organizzazione tecnica con propria gestione non dotata di autonoma capacità giuridica;

2) l'ambito territoriale di competenza dell'Unità locale determinato a livello subcomunale, comunale o inter-comunale — in coordinamento con le Unità sanitarie locali — in modo da garantire, per omogeneità di strutture economico-sociali, culturali e per dimensioni ed effettiva possibilità di comunicazione, il migliore accesso ai servizi e la partecipazione ai cittadini;

3) le dotazioni di attrezzature e di personale, in relazione ai programmi stabiliti dalla regione, dai comuni e dai consorzi di comuni;

4) la sfera di intervento delle Unità locali le quali dovranno, comunque provvedere nell'ambito del proprio territorio e nel quadro della programmazione, in coordinamento con le Unità sanitarie locali, a:

a) svolgere attività di segretario sociale;

b) svolgere attività di consultorio familiare per la consulenza interdisciplinare diagnostica e di primo trattamento per tutti i casi riferibili all'esperienza familiare.

c) fornire interventi di ordine economico per urgenti necessità e servizi adeguati per particolari condizioni di difficoltà in cui versino i singoli cittadini e le famiglie, inclusi i servizi di assistenza domiciliare;

d) svolgere opera di vigilanza nei confronti delle iniziative assistenziali pubbliche e quelle di cui all'articolo 20.

ART. 12.

Il consiglio comunale e gli organi del consorzio dei comuni nominano il direttore tecnico dell'Unità locale dei servizi sociali che esercita le attribuzioni conferitegli da disposizioni legislative e di regolamento e dal consiglio comunale o dagli organi del consorzio.

La partecipazione dei cittadini alla programmazione ed alla gestione dei servizi è assicurata da una commissione consultiva che affianca il direttore tecnico ed è composta da rappresentanti designati dalle formazioni sociali operanti nel territorio, e dagli operatori sociali qualificati nel settore.

Con legge regionale vengono regolamentate le attività e le competenze del direttore tecnico dell'Unità locale dei servizi sociali, della commissione consultiva ed i criteri per l'elaborazione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e del programma di attività dell'Unità locale, che dovranno essere approvati dal consiglio del comune o dagli organi del consorzio dei comuni.

ART. 13.

L'Unità locale dei servizi sociali è tenuta ad erogare le sue prestazioni anche nei confronti dei cittadini non residenti, quando l'intervento sia determinato da particolari condizioni di necessità e di urgenza e in relazione al servizio richiesto, salvo rivalsa delle spese nei confronti delle regioni in cui l'assistito abbia abituale residenza.

Sono altresì ammessi a fruire dei servizi sociali gli stranieri, che agli effetti delle leggi

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

assistenziali siano assimilati ai cittadini italiani ovvero che risultano appartenenti a Stati per i quali sussista il trattamento di reciprocità.

ART. 14.

Le province assicurano quei servizi socio-assistenziali che per livello di specializzazione, tipo di utenza e ambito territoriale non siano utilmente realizzabili dalle unità locali dei servizi sociali.

La regione stabilisce le norme generali per la eventuale costituzione di consorzi tra province e comuni e pluralità di province.

PUBBLICHE ISTITUZIONI ASSISTENZIALI

ART. 15.

Le Regioni, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, per i fini di cui al precedente articolo, adottano apposito piano che, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale e sentiti i comuni e gli enti interessati, disponga in ordine alla sopravvivenza, trasformazione, fusione ed estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che per l'attività assistenziale svolta, per l'efficiente organizzazione strumentale e di personale, possono garantire il perseguimento dei propri scopi in aderenza ai fini di cui alla presente legge, conservano la personalità giuridica e l'ordinamento interno.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere dichiarate estinte se i loro fini istituzionali o il livello dei loro servizi sociali non vengono riconosciuti idonei.

In caso di estinzione, la devoluzione dei beni deve avvenire secondo le indicazioni contenute nello statuto dell'ente o, in loro mancanza, a enti o istituzioni pubbliche similari.

Le Regioni, nello stesso termine, stabiliranno le procedure per il trasferimento dei beni e del personale che conserva in ogni caso il grado ed il trattamento economico raggiunto alla data del trasferimento stesso.

ART. 16.

Gli enti comunali di assistenza sono soppressi e le dotazioni relative sono trasferite al rispettivo comune per essere destinate alla costituzione ed all'attività delle unità locali dei servizi sociali.

PRIVATE INIZIATIVE ASSISTENZIALI

ART. 17.

È garantita la libertà di costituzione e di attività alle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni con finalità di assistenza e di servizio sociale promosse da privati, da enti ecclesiastici e da enti assistenziali di ogni confessione religiosa.

ART. 18.

È istituito presso l'assessorato regionale competente il registro delle istituzioni private di utilità sociale. L'atto costitutivo e lo statuto delle istituzioni di cui all'articolo precedente devono essere depositati con la richiesta di iscrizione presso gli uffici dell'assessorato competente. L'iscrizione nel registro delle istituzioni private di utilità sociale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale previo accertamento delle condizioni stabilite a norma della presente legge e delle leggi regionali, sentiti i comuni della Regione nel territorio dei quali l'istituzione opera.

Contro la mancata iscrizione è ammesso ricorso ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato.

Con tale iscrizione l'istituzione ha diritto, qualora lo richieda a partecipare alla programmazione ed alla attuazione dei programmi socio-assistenziali.

ART. 19.

La cancellazione delle istituzioni private di utilità sociale dal relativo registro può essere disposta previo diffida e con decreto motivato dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore competente, quando venga riscontrata una grave violazione della norma di legge e di regolamento o la grave inadempienza degli obblighi assistenziali.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

Le istituzioni di utilità sociale, se convenzionate o comunque fruente di contributi finanziari pubblici, sono sottoposte per quanto concerne l'attività assistenziale ai conseguenti controlli ed agli oneri previsti in sede di programmazione e di coordinamento dei servizi sociali.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 20.

Le convenzioni stipulate fra gli enti locali e le istituzioni private di utilità sociale dovranno escludere qualsiasi forma di subappalto.

Le rette dovranno essere adeguate alle prestazioni da valutarsi in rapporto alle esigenze dei soggetti ed alle spese generali fisse ed, a parità di prestazioni, uguale per tutte le istituzioni private di utilità sociale operanti nel territorio della regione.

Nel quadro degli indirizzi della regione, il comune o i consorzi, su proposta o parere delle Unità locali dei servizi sociali competenti per territorio, può disporre incentivi a favore delle istituzioni di utilità sociale per la trasformazione, la qualificazione e l'istituzione di servizi.

ART. 21.

Le amministrazioni delle istituzioni di utilità sociale debbono presentare annualmente — all'ente convenzionante e alla regione — appositi rendiconti per la parte relativa ai finanziamenti pubblici.

FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI SOCIALI

ART. 22.

Viene istituito il fondo nazionale per i servizi sociali, che è costituito da tutti i capitoli di spesa iscritti nel bilancio dello Stato, comunque attinenti ad attività di beneficenza e di assistenza, ordinarie e straordinarie.

Nel fondo nazionale per il servizio sociale confluiscono altresì:

a) gli stanziamenti erogati dallo Stato per le attività assistenziali e di beneficenza svolti dagli enti pubblici nazionali;

b) i contributi di cui al decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327 e alla legge 14 aprile 1956, n. 307 (ENAOI), nonché alle leggi 4 aprile 1952, n. 218 e 20 febbraio 1958, n. 55 (ONPI);

c) gli utili delle lotterie nazionali;

d) i patrimoni finanziari degli enti nazionali soppressi ai sensi dell'articolo 25 della presente legge.

Il fondo nazionale per i servizi sociali costituito da appositi capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese del Ministero della sicurezza sociale distinti per la spesa corrente e per quella in conto capitale, viene ripartito fra le singole regioni.

ART. 23.

Limitatamente ai primi due anni finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il fondo è ripartito fra le regioni con i criteri fissati dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Successivamente la ripartizione annuale fra le regioni del fondo nazionale per i servizi sociali verrà stabilita sulla base di un piano pluriennale, approvato dal CIPE e sentita la Commissione di cui all'articolo 5 con riferimento agli obiettivi fissati dall'articolo 2 della presente legge.

Con le modalità di cui al precedente comma ed in correlazione con il programma economico nazionale ed i piani di sviluppo di ciascuna regione si stabiliscono i parametri per il riparto fra le regioni del fondo nazionale per i servizi sociali.

I parametri devono essere definiti numericamente per ciascuna regione tenendo conto della situazione economica, sociale e demografica o dei livelli funzionali e strutturali dei servizi.

SCIoglimento DEGLI ENTI NAZIONALI
ASSISTENZIALI DI DIRITTO PUBBLICO

ART. 24.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti nazionali assistenziali ed assimilabili di diritto pubblico, cessano dalle loro funzioni.

Il Governo della Repubblica, previo parere di apposita Commissione parlamentare composta da nove deputati e nove senatori è delegato ad emanare entro tale periodo uno o più decreti aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi.

1) Devoluzione alle regioni od agli altri enti locali territoriali, secondo le rispettive competenze, dei patrimoni immobiliari e dei beni strumentali ai servizi degli enti di cui al primo comma.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) Trasferimento del personale e degli enti di cui sopra alle Regioni o al Ministero della Sicurezza Sociale conservando ad essi in ogni caso il grado, la funzione ed il trattamento economico raggiunti all'entrata in vigore dei decreti di cui al secondo comma.

NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI ASSISTENZA SOCIALE
A CARATTERE OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO

ART. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 le prestazioni economiche di assistenza sociale, obbligatorie e continuative, erogate sotto forma di assegni di assistenza o di accompagnamento e di pensioni di inabilità ai soggetti di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 30 marzo 1971, n. 118 sono erogate dall'INPS con le modalità previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 per le pensioni sociali.

Ai titolari degli assegni e delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni e le norme sull'assistenza malattia secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, nel testo modificato dalla legge di conversione dell'11 agosto 1972, n. 485.

Restano ferme le norme e le modalità sull'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni economiche di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118.

L'onere delle pensioni di inabilità e degli assegni di cui al primo comma del presente articolo è a carico del fondo sociale dell'INPS in cui affluiranno, a decorrere dal 1° gennaio 1975, le somme a tale scopo stanziato dalle citate leggi.

ART. 26.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per:

a) unificare il livello quantitativo delle prestazioni economiche e di assistenza sociale a favore dei cittadini inabili o con ridotte capacità lavorative e sprovvisti di reddito sufficiente.

b) definire unitariamente le modalità e criteri degli accertamenti per l'erogazione di tutte le prestazioni economiche e continuative, delegandoli alla competenza amministrativa delle regioni che si varranno a tal fine delle Unità locali dei servizi sociali;

c) definire un unico sistema per le prestazioni economiche e assistenziali, stabilendone parametri quantitativi nel contesto del sistema previdenziale mutualistico a base contributiva.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.